COMUNE DI TORNACO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 29/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2022.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala riservata alle riunioni e in modalità telematica, regolarmente adunato, previa comunicazione in tempo utile di avviso di convocazione a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. CALDARELLI GIOVANNI - Sindaco (in modalità telematica)	Sì
2. BISAGNI ANDREA GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
3. CASTIELLO LAURA - Consigliere (in modalità telematica)	Sì
4. CATTANEO MICHELA - Consigliere	Sì
5. COSENTINO VINCENZO - Consigliere (in modalità telematica)	Sì
6. GALASSO ANTONIO - Consigliere	Sì
7. LOREFICE JESSICA FRANCESCA - Consigliere (in modalità telematica)	Sì
8. MANTIONE PATRIZIA - Consigliere	Giust.
9. PASQUA ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
10. PRIORA ALESSANDRA - Consigliere (in modalità telematica)	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza la Dr.ssa Paola Lorena Marangoni, Vice Segretario del Comune, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALDARELLI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco dà lettura del punto all'O.d.g. e illustra i contenuti della proposta di deliberazione, quindi, invita i Consiglieri presenti ad esprimere la propria intenzione di voto.

Nel mentre si collegano in modalità telematica Lorefice Jessica Francesca (ore 19:12) e Cosentino Vincenzo(ore 19:13);

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Consiglio Comunale, ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

VISTO l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. che prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 3 i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediamente messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad una delle categorie di cui all'art. 4, commi 1,2 e 3 T.U.S.P, sopra richiamato;
2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza di mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 c. 1, T.U.S.P.

DATO ATTO che la Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 39 – 4492, ha approvato il "Piano di razionalizzazione 2021" delle partecipazioni societarie da essa detenute, il quale, fra l'altro, dispone la fusione della società: L'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale della provincia di Novara Scarl, con sede in Novara, C.F. 94031260030 (d'ora in avanti ATL Novara); Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella, Valsesia , Vercelli scarl, con sede in Vercelli, C.F. 02702400025 (d'ora in avanti ATL BVV), prevedendo la conclusione delle procedure entro la fine del 2022;

DATO ATTO che a seguito delle disposizioni del "Piano di razionalizzazione 2021" della Regione Piemonte, i consigli di amministrazione di ATL Novara e di ATL BVV, in data 27 giugno 2022 ai sensi degli artt. 2501 e segg. del Codice civile, hanno approvato il Progetto di fusione mediante costituzione della nuova società ATL Terre Alto Piemonte, Biella, Novara, Valsesia, Vercelli scarl, con sede a Vercelli, e che detto progetto è stato depositato presso il Registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (n. pratica M22628I2520) con iscrizione al 28 giugno 2022;

PRESO ATTO delle note giunte al Protocollo di questo Ente da parte di A.T.L. Provincia di Novara, aventi come oggetto il progetto di fusione sopracitato, tra le quali si preannunciava che i consigli di amministrazione delle attuali ATL avrebbero convocato le rispettive Assemblee per l'approvazione del progetto di fusione da parte dei Soci entro i primi 15 giorni del mese di novembre 2022;

RILEVATI i dati riferiti al 31/12/2022 delle seguenti società partecipate in modo diretto:

- Acqua Novara V.c.o. S.p.a.

- Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara (ATL) – FUSIONE con ATL Alto Piemonte a decorre dal 31.12.2022

ed indiretto:

- Utility Alliance del Piemonte (società partecipata da Acqua Novara V.c.o. S.p.a.)

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2022 del 19.12.2022 è stato approvato il progetto di fusione di Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale della provincia di Novara scarl, con sede in Novara, C.F. 94031260030 (d'ora in avanti ATL Novara); Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella, Valsesia, Vercelli scarl, con sede in Vercelli, C.F. 02702400025 (d'ora in avanti ATL BVV);

DATO ATTO che a seguito del processo di fusione risulta costituita l'Agenzia Turistica Locale Terre Dell'alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli, P.IVA - C.F. 02768300028, con sede Legale: Viale Garibaldi, 96 - 13100 Vercelli (VC) - Sede Operativa: Piazza Martiri della Libertà 3 - c/o Castello Visconteo-Sforzesco - 28100 Novara;

DATO ATTO che la fusione ha effetto dal 31.12.2022;

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO l'allegato esito dell'analisi effettuata dell'assetto complessivo delle società in cui questo Ente detiene partecipazioni da cui si evince quanto riportato in seguito:

DI DARE ATTO che per quanto esposto ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DI DARE ATTO che ai sensi del comma 2 art. 20 viene redatta una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, allegata al presente atto;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2 lett. e) D. Lgs. n. 267/00 ed art. 10 T.U.S.P.

COMUNE DI TORNACO					
	DENOMINAZIONE	*CODICE FISCALE*	*TIPO DI PARTECIPAZIONE*	*%*	*ESITO RICOGNIZIONE*
1	ACQUA NOVARA.VCO SPA	2078000037	DIRETTA	0,1623	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
1.1	UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE - RETE DI IMPRESE	1157990012	INDIRETTA	5,26	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
2	ATL NOVARA	94031230030	DIRETTA	0,52	FUSIONE CONCLUSA – DECORRENZA 31.12.2022

Con n. 8 voti favorevoli ed unanimi su n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'amministrazione detiene partecipazioni, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Revisione ordinaria delle partecipazioni del Comune di TORNACO (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) – Situazione al 31/12/2022;

di dare atto che ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

di dare atto che ai sensi del comma 2 art. 20 viene redatta una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, allegata al presente atto;

di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente, con n. 8 voti favorevoli ed unanimi su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

IL SINDACO CALDARELLI GIOVANNI Firmato Digitalmente	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Lorena Marangoni Firmato Digitalmente